

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO IN POSTI LETTO COVID -19 POSITIVI. ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE/CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 E SMI - ANNO 2020 INTERCORRENTE TRA LE PARTI .

Tra

l'ASL AL con sede legale in ALESSANDRIA Via Venezia 6 (C.F. 02190140067), rappresentata dal Commissario pro tempore Dr. Valter Galante, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società CASA DI CURA HABILITA S.p.A. con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG) – Via Bologna, 1 (C.F. 00765430160), titolare della struttura Casa di Cura Villa Igea sita in Acqui Terme – Strada Moirano 2 - temporaneamente accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Roberto Rusconi nella qualità di legale rappresentante, con titolo di Legale Rappresentanza.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale tra le medesime ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi per l'anno 2020 per la definizione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni di ricovero;

Richiamati:

- la nota Regione Piemonte " Nota ASL AL n. 117955 del 6 ottobre 2020 ad oggetto: "Precisazioni su attivazione posti letto Covid" - Prot. 33432/A1414C del 19/10/2020, nella quale si evidenzia che in considerazione della recrudescenza della pandemia e dell'eventuale necessità di reperire posti letto Covid 19 anche presso Strutture private accreditate e non, l'attivazione di tali posti letto dovrà avvenire secondo il procedimento di urgenza individuato nella D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ricorrendo preferenzialmente a quelle strutture che presentano una maggiore disponibilità di budget residuo ancora da utilizzare nell'anno in corso, tale da consentirne, ove possibile, la remunerazione della produzione richiesta entro il tetto di spesa assegnato con D.G.R. n. 1-1881 del

10 agosto 2020;

- la nota prot. n. 186248 del 9/11/2020 dell'Unità di Crisi Regionale laddove, nel trasmettere alle AASSLL l'elenco delle strutture accreditate insistenti sul territorio regionale, disponibili ad accettare i trasferimenti, si dispone che le prestazioni di cui al presente addendum debbano essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

Visto l'accordo intercorrente con le Associazioni rappresentative degli erogatori sanitari privati di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, che - dopo aver definito gli erogatori "COVID dedicati" quali quelli inseriti nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cui corrisponde in ARPE il codice UNITA' PRODUTTIVA: 30111 e CODIFICA SDO ICD9CM 078.89 – stabilisce:

- che nel budget assegnato nell'anno 2020 debba essere ricondotta oltre alla produzione ordinaria anche quella dell'erogatore "COVID dedicato";
- che la produzione degli "erogatori COVID dedicati" debba essere interamente riconosciuta, anche oltre i limiti del budget 2020; per essa è ammessa deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1 ter, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni con L. 19/12/2019, n. 157 (così come consentito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni con L. 24/04/2020, n. 27);

Stante la necessità ed urgenza di reperire posti letto per la presa in carico di pazienti Covid 19 positivi, vista la rapida e progressiva saturazione delle possibilità di cura offerta dalle Aziende pubbliche del SSN;

Considerata la disponibilità dell'Erogatore a mettere a disposizione progressivamente posti letto per pazienti Covid 19 positivi presso la struttura Casa di Cura Villa Igea, con sede ad Acqui Terme – Strada Moirano 2, come da seguente tabella:

DISCIPLINE	P.L. COVID
Terapia intensiva	0
Terapia Sub intensiva	0
Degenza Ordinaria acuzie – Specialità Medicina Generale	30
Degenza Ordinaria post-acuzie	0
TOTALE	30

Atteso che:

- la struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo del presente addendum in base alla certificazione congiunta della Commissione di Vigilanza dell'ASL AL e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (depositata agli atti con Prot. n. 137503 del 13.11.2020), allegata al presente Addendum a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti igienici, di sicurezza e di qualità assistenziale minimi da tenere in conto in questo momento emergenziale per il ricovero, la cura e l'assistenza dei pazienti COVID 19 positivi per un totale di n. **30** posti letto;
- l'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente addendum, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi Regionale/D.I.R.M.E.I. e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da COVID – 19.

Le parti concordano che:

1. gli effetti del presente addendum decorrono dal 23.11.2020;
2. il presente addendum ha validità sino al termine dello stato di emergenza, fissato attualmente nel 31 gennaio 2021 ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, salvo proroghe;

3. al termine del periodo di vigenza del presente addendum si ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta Regionale;
4. l'Erogatore si impegna a mettere a disposizione su richiesta dell'ASL i seguenti posti letto dedicati a pazienti COVID 19 positivi :
- 5.

DISCIPLINE	P.L. COVID	P.L. temporaneamente sospesi perché oggetto di riconversione in P.L. COVID
Terapia intensiva	0	0
Terapia Sub intensiva	0	0
Degenza Ordinaria acuzie	30	0
Degenza Ordinaria post-acuzie	0	30
TOTALE	30	30

6. richiamando l'art.7 dello schema del contratto per l'anno 2020 di cui alla DGR 10 agosto 2020, n. 1-1881, all'Erogatore si riconoscono le seguenti tariffe:

EROGATORE COVID DEDICATO: la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid 19 determinata con le modalità definite nel Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID 19 definito con il medesimo decreto, nel frattempo sono fatte temporaneamente salve le vigenti tariffe regionali ed il finanziamento a funzione previsto con DGR 13 marzo 2020, n. 22-1133.

7. le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020

corrispondono agli erogatori privati “Covid dedicati”¹, a titolo di acconto e salvo conguaglio un corrispettivo, su base mensile, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, così determinato:

- se il valore della produzione è compreso tra il 90 e il 95% di 1/12 del budget 2020, viene riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata;
 - se il valore della produzione è inferiore al 90% di un dodicesimo del budget anticipano alle strutture stesse, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, nella misura del 90% di un dodicesimo del budget 2020;
 - se il valore della produzione è > 95% di 1/12 del budget 2020, viene riconosciuto il 95% di 1/12 del budget;
8. tale acconto non è dovuto laddove l’erogatore “Covid Dedicato” abbia fatto ricorso a forme di sostegno al reddito dei lavoratori e in tal caso si pagherà solo la produzione effettiva secondo le regole di cui all’art. 8 comma 2 dello schema di contratto approvato con DGR 10 agosto 2020 n.1-1881;
9. la restituzione degli acconti erogati avverrà con nota di credito da emettersi entro il 31/12/2021 e trattenuta di pari importo dai pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2021 salvo conguaglio rispetto agli importi che dovranno essere riconosciuti ai sensi del D.M. di cui al comma 2, dell’art. 4, del D.L. 19/05/2020 n. 34;
10. le fatture relative alla produzione Covid con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, verranno pagate dall’ASL entro 30 gg. data fattura;
11. è fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente addendum o dal contratto/accordo contrattuale vigente tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi, di cui al primo alinea delle premesse;

¹ **EROGATORE COVID DEDICATO:** quelli inseriti nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cui corrisponde in ARPE il codice UNITA’ PRODUTTIVA: 30111 e CODIFICA SDO: ICD9CM 078.89

12. gli importi che a qualsiasi titolo risultino non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli ad altro titolo dovuti all'Erogatore;
13. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum si richiamano le disposizioni del contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi, di cui al primo punto delle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica qualificata

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE

Roberto Rusconi

IL COMMISSARIO DELL'ASL AL

Valter Galante

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005